

"DL Ristori" 137/2020

Conversione in legge

Gennaio 2021

SOMMARIO

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4)	2
Crisi d'impresa – Misure per le piccole imprese in chiave anti-emergenza (art.4-ter)	2
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)	3
Cancellazione della seconda rata IMU (artt. 9 e 9-bis).....	3
Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)	3
Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre (13-quater)	3
Secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP - Proroga del termine di versamento (art.13-quinquies)	4
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP (art.13-sexies)	5
Proroga dei termini delle definizioni agevolate (13-septies)	5
Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art.13-decies)	5
Disposizioni in materia di equo compenso dei professionisti (art.17-ter)	6
Rinvio del federalismo fiscale (art.31-sexies)	6

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4)

Viene **prorogata sino al 31 dicembre 2020 la sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare sull'abitazione principale del debitore**. Si ricorda che una precedente sospensione era stata prevista dal DL n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 (cfr. art. 54-ter) per 6 mesi a partire dal 30 aprile 2020.

Crisi d'impresa – Misure per le piccole imprese in chiave anti-emergenza (art.4-ter)

Come noto, il D.Lgs. 14/2019 (cd. *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*) entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

Tuttavia, per tener conto dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid-19, è stata anticipata l'adozione di alcune misure volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie.

In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l'accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

- **esdebitazione**, ovvero la **procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti**.

In sostanza, il debitore meritevole (cd. "debitore incapiente"), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro i successivi quattro anni, nell'ipotesi in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% del debito originario (cfr. nuovo art.14-*quaterdecies* della legge 3/2012).

La procedura viene assistita dall'organismo di composizione della crisi, operante ai sensi della legge 3/2012, che deve fornire una relazione particolareggiata sullo stato d'insolvenza;

- **sovraindebitamento**, con particolare riferimento all'accordo di composizione della crisi ed al cd. "*piano del consumatore*".

In particolare, tali strumenti vengono estesi **anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali** (cfr. art.6 della legge 3/2012).

Ai fini dell'accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall'organismo di composizione della crisi.

Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all'IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. *falcidia* del debito IVA¹.

¹ Cfr. anche, da ultimo, le modifiche agli artt.180 e 182**bis** del regio decreto 267/1942 ("cd. *legge fallimentare*"), in tema di "*transazione fiscale*" introdotte in materia di concordato e di accordo di ristrutturazione dei debiti, in sede di conversione in legge del D.L. 125/2020 (ora legge 159/2020) ed in vigore dal 3 dicembre 2020. In particolare, viene prevista l'omologazione del concordato preventivo ovvero dell'accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte

Un'ulteriore novità riguarda la circostanza che l'accordo di **composizione della crisi della società di persone** produce i suoi **effetti** anche nei **confronti dei soci illimitatamente responsabili**.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)

Viene riconosciuto, per ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, per le imprese indicate nell'**Allegato 1 al provvedimento** (es. gli alberghi) il **credito d'imposta del 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d'azienda** di cui all'art. 28 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente, **resta necessario il calo del fatturato di almeno il 50%** nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

La misura è stata estesa anche in favore dei soggetti che esercitano le attività oggetto delle restrizioni anti-Covid, di cui all'allegato 2 del medesimo D.L. 137/2020.

Cancellazione della seconda rata IMU (artt. 9 e 9-bis)

Viene riconosciuta per l'anno 2020, l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU (scadenza 16 dicembre) **sugli immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività indicate** nella tabella di cui Allegato 1 al provvedimento (es. alberghi, vendita al dettaglio, servizi alla persona), **a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate**.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno di imposta 2019, è prorogato (*dal 2 novembre*) al 10 dicembre 2020.

Sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre (13-quater)

Per le imprese esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019**, ed in presenza di un **calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**, vengono sospesi i versamenti scadenti nel mese di dicembre relativi a:

- **ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati**², nonché delle trattenute relative all'**addizionale IRPEF regionale e comunale**;
- **IVA**;

dell'Amministrazione finanziaria e la proposta di soddisfacimento del Fisco è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

² Cfr. gli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973.

- **contributi previdenziali e assistenziali.**

La medesima sospensione dei versamenti opera anche per le attività economiche iniziate dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione dei citati versamenti fiscali (ritenute fiscali, IVA e contributi) si applica a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla riduzione del fatturato, alle attività economiche sospese, oggetto delle specifiche misure restrittive anti-Covid.

Con riferimento alle medesime attività economiche destinatarie delle misure restrittive anti-Covid viene disposta, senza ulteriori condizioni, anche la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre (*cfr.* art.13-*ter*).

I **versamenti sospesi** sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione** entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di **quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Questa disposizione, sostanzialmente, riproduce il contenuto dell'art.2 del DL 157/2020 (*cd. Ristori quater* confluito nel D.L. 137/2020).

Secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP - Proroga del termine di versamento (art.13-*quinq*ues)

Il termine di **versamento** della **seconda o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES e dell'IRAP** viene prorogato dal **30 novembre**:

- **al 10 dicembre 2020** (*cd. "proroga breve"*), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- **al 30 aprile 2021** (*cd. "proroga lunga"*) per le imprese:
 - che applicano gli **indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA³** e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
 - che hanno il **domicilio fiscale**, la sede legale o la **sede operativa nel territorio dello Stato**, con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro nel 2019** e che hanno registrato un **calo del fatturato o dei corrispettivi del 33% nei primi sei mesi del 2020**, rispetto allo stesso periodo del 2019.

La **proroga** si applica a **prescindere dall'ammontare del fatturato e dalla riduzione dello stesso** per le imprese (assoggettate agli ISA e non) esercenti le **attività sospese**, oggetto di **specifiche misure restrittive anti-Covid⁴**.

³ *Cfr.* l'art.98 del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2020 ed art. 9-*quinq*ues del D.L. 137/2020. Si tratta dei soggetti con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 5,16 milioni di euro.

⁴ *Cfr.* gli allegati 1 e 2 al D.L. 137/2020, le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt.2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art.19-*bis* del D.L. 137/2020. *Cfr.* anche l'art.9-*quinq*ues del D.L. 137/2020 per i soggetti ISA.

Per tali soggetti, il **versamento** dovrà essere **effettuato entro il 30 aprile 2021** in un'unica soluzione, e non opera il rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP (art.13-sexies)

Viene **prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020** il termine per la **presentazione telematica della dichiarazione** dei redditi (**IRPEF ed IRES**)⁵ e dell'**IRAP**.

La disposizione riproduce l'abrogato art.3 del D.L. 157/2020 (cd. "*D.L. Ristori-quater*").

Proroga dei termini delle definizioni agevolate (13-septies)

Viene **prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021** il **termine** per il pagamento delle **definizioni agevolate** della "**rottamazione-ter**" e del "**saldo e stralcio**", le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 (cd. "*Decreto Cura Italia*")⁶.

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art.13-decies)

La disposizione introduce **modifiche** al fine di **migliorare l'istituto della rateizzazione** concessa dall'agente della riscossione (art.19 del D.P.R. 602/1973), che prevedono:

- la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza**, il **divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche**, o di avviare nuove procedure esecutive, **a seguito della presentazione della richiesta di dilazione** del pagamento;
- con il **pagamento della prima rata**, l'**estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, viene previsto il **divieto di concedere la rateizzazione** nell'ipotesi in cui il **debito** sia stato **oggetto della verifica** ai sensi dell'articolo **48-bis del D.P.R. 602/1973**, in un momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta.

Le **citata novità** si applicano alle **richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020**.

Inoltre, per le **rateizzazioni richieste dal 30 novembre ed entro il 31 dicembre 2021**, viene **aumentato a 100.000 euro** l'importo delle **somme iscritte a ruolo** che possono essere **rateizzate** fino ad un **massimo di 72 rate mensili**, se l'istante documenta la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" (l'importo a regime è pari a 60.000 euro).

⁵ Cfr. l'art.2 del D.P.R. 322/1998.

⁶ "*DL Cura Italia*" convertito in legge – Il dossier dell'ANCE sulle misure fiscali - ID n. 40023 del 13 maggio 2020.

In tale ipotesi, viene **aumentato da 5 a 10** il numero di **rate** non pagate, anche non consecutive, che **determinano** la **decadenza** della **rateizzazione**.

Infine, viene previsto che in caso di **decadenza** dalla **rateizzazione** relativa alle definizioni agevolate⁷, si può presentare una **nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021**, senza necessità di saldare le rate scadute alla data della nuova richiesta.

Disposizioni in materia di equo compenso dei professionisti (art.17-ter)

In tema di *Superbonus*⁸ viene previsto che in favore dei professionisti che eseguono le prestazioni nell'ambito dei lavori agevolati, nella fase di pagamento dei corrispettivi occorre rispettare le disposizioni dell'art.13-bis della legge 247/2012 in materia di equo compenso.

Rinvio del federalismo fiscale (art.31-sexies)

Si rinvia al 2023 l'applicazione delle disposizioni relative al cd. "*federalismo fiscale regionale*" (D.Lgs. 68/2011).

In particolare, viene rinviata al 2023 la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.

Viene, altresì, spostata al 2023 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA.

⁷ Si tratta delle definizioni dei carichi pendenti ai sensi dell'art.68 del *D.L. Cura Italia*, accordate prima dell'inizio della sospensione dei termini di versamento (dall'8 marzo al 31 dicembre 2020), stabilita proprio dal medesimo *D.L. Cura Italia* e successive modificazioni.

⁸ Ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. "*D.L. Rilancio*").